

Elena Falletti

Publicato su *Diritto dell'Internet* 2006, n. 5, p. 493.

Tutti i diritti riservati.

Giornalismo, diffamazione e blogging: profili di diritto comparato.

ABSTRACT: Il contributo che segue si inserisce nel dibattito giuridico suscitato dalla sentenza del giudice di Aosta in tema di diffamazione e assimilabilità del blogger alla figura del direttore responsabile di un prodotto editoriale. La prospettiva dalla quale si analizza il problema è quella del diritto comparato, con l'approfondimento, in particolare, della casistica giurisprudenziale statunitense in tema di estensione al blogger del *journalist's privilege* e in tema di commenti diffamatori pubblicati anonimamente sui blog. Conclude il contributo una breve panoramica di giurisprudenza europea, in particolare francese.

Sommario: Introduzione. §1. Che cosa è il blogging §2. Blogging, giornalismo e libertà di pensiero. §3. Blogging e diffamazione §4. Uno sguardo europeo. §5. Conclusioni

Introduzione.

Nato come rete di comunicazione a scopo militare e successivamente utilizzato dalle università per attività scientifiche e di ricerca, poi strumento essenziale per lo sviluppo del commercio elettronico¹, Internet sta diventando il palcoscenico pubblico per la rappresentazione della vita privata e delle opinioni dei navigatori². Ciò è possibile attraverso il fenomeno del blogging, che vede radicalmente mutare il rapporto tra autore e lettori con la scomparsa delle figure editoriali intermedie, quali editori, redattori e correttori di bozze. Attraverso il blog ciascuno può essere il direttore, il redattore e il correttore di se stesso senza filtro alcuno³. Anche se questo fatto provoca una sensazione inebriante di libertà assoluta per chi scrive, esso non può rimanere immune dall'applicazione di norme giuridiche, specie in tema di attività giornalistica e diffamazione, nonostante si tratti ancora di un ambito parzialmente inesplorato dal diritto⁴. Considerate le complesse problematiche tipiche di Internet ci si rivolge al diritto comparato onde verificare i suggerimenti provenienti da altri sistemi giuridici ove il fenomeno del blogging è, se possibile, ancora più diffuso⁵.

§1. Che cosa è il blogging.

Il "bloggare" (traduzione italiana del termine "blogging") consiste nell'atto di scrivere un blog, ovvero un diario on line o un giornale telematico ordinato cronologicamente⁶. Si tratta di un sito Internet generalmente ospitato su di una

¹ Per una ricostruzione della storia di Internet, si veda, tra gli altri, G. Pascuzzi, *Il diritto nell'era digitale. Tecnologie informatiche e regole privatistiche*, Bologna, 2002, p. 19 ss.

² AA. VV., (B. A. Nardi, D. J. Schiano, M. Gumbrecht, *Blog as a Social Activity, or, Would do you let 900 Million People Read Your Diary?* CSCW'04, November 6-10, 2004, Chicago, Illinois, USA, p. 222.

³ L. Di Biase, *To Blog or Not To Blog?* 24-NOV Am. Bankr. Inst. J. 32 (2005), p. 67.

⁴ J. L. Peterson, *The Shifting Legal Landscape Of Blogging*, 79-MAR Wis. Law. 8, (2006), p. 8.

⁵ P. Horwitz, *Or Of The [Blog]*, 11 NEXUS 45, (2006), p. 46. D. L. Hudson Jr., *Blogs And The First Amendment*,

⁶ P. Robben, *Welcome to the Blogosphere*, 15-JUN Bus. L. Today 43, (2006), p. 43; G. Gulbransen, *Welcome To The Blawgosphere*, 20-APR CBA Rec. 36, (2006), p. 37.

Elena Falletti

Publicato su *Diritto dell'Internet* 2006, n. 5, p. 493.

Tutti i diritti riservati.

piattaforma⁷, contenente diversi argomenti⁸ e aggiornato con relativa regolarità da uno o più autori o curatori. Nel blog possono venire pubblicati file di testo e multimediali come foto, video, file audio, presentazioni: esso lascia spazio alla fantasia del suo autore⁹ Il blog si caratterizza per la facilità tecnica del suo utilizzo: anche una persona non esperta del linguaggio HTML può agevolmente curare un proprio diario in Rete¹⁰. I blogs possono fornire collegamenti ad altri blogs e la possibilità di commentare il post, cioè l'opinione che l'autore ha pubblicato sul suo diario, anche rimanendo anonimi o utilizzando uno pseudonimo. I blogs aumentano le possibilità di interazione tra gli utenti della Rete in modo esponenziale¹¹ ed insieme ad esse crescono le questioni in cerca di una soluzione giuridica, specie in materia di tutela della riservatezza, libertà di espressione e di informazione, diffamazione e diritto d'autore.

§.2 Blogging, giornalismo e libertà di pensiero.

La dottrina di lingua inglese, specie americana, si è posta la questione dell'assimilabilità del blogger, il curatore del blog, alla figura professionale del giornalista. I problemi giuridici in questione riguardano la libertà di espressione ai sensi del *First Amendment*¹² della Costituzione degli Stati Uniti e il privilegio di non rivelazione della fonte di una notizia nel corso di un processo. Il primo quesito è complicato dalla circostanza che l'autore delle opinioni e dei commenti può rimanere completamente o parzialmente anonimo usando un nickname. La Corte Suprema USA, con il caso *Lovell vs City of Griffin*¹³, affermò "che la libertà di stampa non è propria solo dei giornali e dei periodici. È necessario che essa riguardi i pamphlets e i depliants", in quanto essi hanno un ruolo di primo piano nella circolazione e discussione pubblica delle idee¹⁴. In questo senso vi è chi sostiene che la diffusione delle opinioni via blog sia una versione tecnologicamente più aggiornata dei pamphlet di antica memoria¹⁵ e

⁷ Tra le più note piattaforme di webblogging internazionali sono da ricordare: Msnspaces, Feedster, Blogspot, Technorati, Blogdigger, mentre quelle italiane più famose si citano Splinder, Il cannocchiale, Liberoblog, Iobloggo, e così via.

⁸ Ad esempio, un elenco di "tags", di "etichette", potrebbe essere il seguente: "politica", "attualità", "musica", "cultura", "amore", "sesso", "notizie", "tecnologia", "diario", "cinema", "fotografia", "sport", "avventure", e così via, nel tentativo di classificare gli episodi della vita dello scrivente il diario on line.

⁹ J. L. Peterson, cit.

¹⁰ A. Flanagan, *Blogging: A Journal Need Not A Journalist Make*, 16 *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J.* 395, (2006), p. 396; J. L. Peterson, cit., p.10.

¹¹ H. H. Pham, *Bloggers And The Workplace: The Search For A Legal Solution To The Conflict Between Employee Blogging And Employers*, 26 *Loy. L.A. Ent. L. Rev.* 207, (2006), p. 209.

¹² Esso stabilisce che non possono essere promulgati atti governativi che limitino la libertà di parola di stampa e di riunione: "*Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the government for a redress of grievances*".

¹³ 303 U.S. 444 (1938).

¹⁴ P. Horwitz, cit.

¹⁵ Secondo il vocabolario della lingua italiana curato da T. De Mauro, per i tipi della Paravia, il pamphlet è un "breve opuscolo di carattere polemico e satirico".

Elena Falletti

Publicato su *Diritto dell'Internet* 2006, n. 5, p. 493.

Tutti i diritti riservati.

che non ponga ulteriori nuovi problemi¹⁶. Questa opinione è da rigettare in considerazione sia del valore aggiunto apportato dai blog alla circolazione sulla Rete delle idee e delle notizie (queste ultime possono essere anche non aggiornate o false), sia relativamente alla semplicità d'uso della tecnologia "ad altissima velocità"¹⁷. La diffusione di Internet non è paragonabile a quella di un libello satirico pubblicato in decine o centinaia di copie e di circolazione limitata.

Altra dottrina¹⁸ si interroga sul ruolo della c.d. "Press Clause" contenuta nel citato *First Amendment* in relazione alle attività dei bloggers negli Stati Uniti. Secondo questa opinione va garantito anche ai bloggers, in quanto cittadini, la più ampia possibilità di diffondere la loro opinione senza inibizione alcuna, in un dibattito forte e aperto¹⁹. Chi dissente da questa impostazione osserva che a differenza dei giornalisti, i bloggers non sono vincolati da una serie di obblighi deontologici e di responsabilità, inoltre sono esenti dai rigidi controlli delle redazioni dei giornali e dei periodici²⁰. Tale corrente dottrina afferma che la differenziazione tra bloggers e giornalisti deve essere netta nel rispetto delle barriere definitorie e formali²¹. La giurisprudenza è stata chiamata a risolvere i dubbi presenti in materia, dubbi di non poco conto in quanto concernono lo status giuridico e le conseguenti responsabilità che il blogger assume a seconda che venga equiparato o meno alla figura professionale del giornalista e possa mantenere confidenziali le proprie fonti²².

L'occasione venne offerta dal caso giudiziario che ha visto opposti la *Apple Computers Inc.* e alcuni bloggers: il noto caso *Apple v. Doe*²³. La vicenda giudiziaria venne provocata dalla pubblicazione su alcuni blogs di segreti industriali su prodotti di alta tecnologia in corso di progettazione e realizzazione da parte della *Apple*. L'esattezza delle notizie fece sospettare alla *Apple* che la fonte delle informazioni fosse tra i suoi stessi dipendenti. Per questo motivo nella fase processuale della *discovery* i difensori della *Apple*

¹⁶ Secondo certa dottrina, Internet amplifica esclusivamente la portata conoscitiva dei contenuti del blog, moderna versione del pamphlet, e non pone nuovi problemi di ordine giuridico (D. J. Kochan, *The Blogosphere And The New Pamphleteers*, 11 NEXUS 99, (2006), p. 104.

¹⁷ F. Pizzetti, Relazione del Garante per la protezione dei dati personali per l'anno 2005, esposta il 7 luglio 2006 e disponibile sul sito Internet www.garanteprivacy.it

¹⁸ P. Horwitz, cit. p. 48.

¹⁹ T. E. Cook, *Freeing the Presses: An Introductory Essay*, in *Freeing the Press: The First Amendment in Action* (ed. T. E. Cook), Baton Rouge, 2005, p. 39. L'autore si rifà ad una nota sentenza della Corte Suprema Americana del 1964, la decisione *New York Times Co. v. Sullivan* (376 U.S. 254).

²⁰ E. Volokh, *You Can Blog, but You Can't Hide*, N.Y. Times, Dec. 2, 2004, at A39.

²¹ P. Horwitz, cit. p. 54.

²² Riassume il dibattito nella dottrina americana L. Durity, *Shielding Journalist-"Bloggers": The Need To Protect Newsgathering Despite The Distribution Medium*, 2006 Duke L. & Tech. Rev. 11, (2006), p. 8; M. D. Saperstein Jr., *Federal Shield Law: Protecting Free Speech Or Endangering The Nation?*, 14 CommLaw Conspectus 543, 14 CommLaw Conspectus 543, (2006), p. 547.

²³ Santa Clara County Super. Ct. No. CV032178. La *Apple* ha convenuto un non identificato "Doe", mentre i *defendant* della vicenda sono: Jason O' Grady, il curatore di *PowerPage*, Kasper Jade, il curatore di *Apple Insider* e Monish Bhatia, l'*hosting provider* di *Apple Insider*, nonché curatore di un altro *website* dedicato al "mondo Apple, cioè *MacNN.com*.

Elena Falletti

Publicato su *Diritto dell'Internet* 2006, n. 5, p. 493.

Tutti i diritti riservati.

chiesero al giudice la comparizione in giudizio di coloro che avevano resi pubblici i segreti industriali dell'azienda, violando le statuizioni del comma c) del §449 del *California Penal Code*. Perché ciò fosse possibile le controparti dovevano rivelare le fonti delle notizie pubblicate sui loro blogs, nella fattispecie rendere pubbliche le e-mail contenenti le informazioni riservate e l'identità dei mittenti. I convenuti si rifiutarono chiedendo l'applicazione dei commi a) e b) del §1070 del *California Evidence Code*²⁴, e l'applicazione del *First Amendment* che consentono ai giornalisti e a coloro che sono connessi con una attività di tipo giornalistico ovvero impiegati presso un giornale, una rivista o un altro periodico, oppure presso una stazione radiotelevisiva, di non rivelare la provenienza delle informazioni cui sono in possesso²⁵. Il nodo cruciale della decisione riguardava, quindi, se il privilegio del *First Amendment* e la legittimità del rifiuto di comparizione in giudizio ai sensi dei commi a) e b) del §1070 del *California Evidence Code* potesse essere esteso anche a coloro che gestiscono un blog. Nel caso *Apple v. Doe* la determinazione della figura del giornalista si concentrava sulla sussistenza del presupposto soggettivo relativo al rapporto di lavoro ovvero di collaborazione esistente tra un giornale, una pubblicazione periodica o una trasmissione radiotelevisiva ed un suo collaboratore. A seconda della soluzione della questione, è possibile considerare un blog, per quanto concerne il sistema giuridico statunitense, alla stregua di un giornale, una pubblicazione periodica o di una trasmissione televisiva. La vicenda era complicata, tuttavia, dalla delicatezza della protezione dei segreti industriali, la cui violazione è reato. Ci si pone l'ulteriore questione se rendere pubblico un segreto industriale in nome della libertà di stampa e di comunicazione possa configurare un interesse meritevole di tutela²⁶.

²⁴ 1070. (a) A publisher, editor, reporter, or other person connected with or employed upon a newspaper, magazine, or other periodical publication, or by a press association or wire service, or any person who has been so connected or employed, cannot be adjudged in contempt by a judicial, legislative, administrative body, or any other body having the power to issue subpoenas, for refusing to disclose, in any proceeding as defined in Section 901, the source of any information procured while so connected or employed for publication in a newspaper, magazine or other periodical publication, or for refusing to disclose any unpublished information obtained or prepared in gathering, receiving or processing of information for communication to the public. (b) Nor can a radio or television news reporter or other person connected with or employed by a radio or television station, or any person who has been so connected or employed, be so adjudged in contempt for refusing to disclose the source of any information procured while so connected or employed for news or news commentary purposes on radio or television, or for refusing to disclose any unpublished information obtained or prepared in gathering, receiving or processing of information for communication to the public.

²⁵ Per ciò che concerne l'applicazione del *First Amendment* in tema di riservatezza sulle fonti giornalistiche, il primo caso riconosciuto riguarda la pubblicazione di particolari riservati sulla vita privata di Judy Garland, la famosa attrice americana degli anni '50 che citò la CBS e la giornalista Marie Torre a rivelare la provenienza delle notizie riservate. La Fifth Circuit Court rigettò l'istanza dell'attrice statuendo così il c.d. *Reporter's Privilege*, cioè il privilegio del giornalista di non rivelare le proprie fonti riservate (259 F.2d 545 (2d Cir. 1958). In dottrina, T. Praul, *Apple Computer, Inc. V. Does: An Unsatisfying Resolution To The Conflict Between Trade Secret Law, Journalist's Privilege, & Blogging*, 21 Berkeley Tech. L.J. 471, (2006), p. 474.

²⁶ T. Praul, cit., p. 485.

Elena Falletti

Publicato su Diritto dell'Internet 2006, n. 5, p. 493.

Tutti i diritti riservati.

La *Santa Clara County Court*²⁷, giudice di primo grado, affermò che la diffusione del segreto industriale riguardante i progetti in corso di sviluppo presso la *Apple* non è una notizia di interesse pubblico, si tratta invece di un'attività criminale di rivelazione del segreto industriale, conseguentemente non deve essere protetta ai sensi del *First Amendment* e del *Code of Evidence of California*²⁸. In appello la decisione venne rovesciata²⁹. La *Court of Appeal of the State of California* pose la questione sul piano della libertà di circolazione delle notizie che trovino un fondamento di verità senza che possa venire esaminata la legalità ovvero illegalità della loro diffusione³⁰. Nel bilanciamento degli interessi tra la protezione del segreto industriale e l'interesse alla libertà di espressione e di stampa, la *Court of Appeal* privilegiò la forte protezione per la libera circolazione delle notizie rispetto al differente strumento di diffusione utilizzato e di fatto estese il *journalist's privilege*, che consente di non rivelare le fonti delle informazioni confidenziali, anche ai blogger. La decisione di secondo grado *Apple v. Doe* venne criticata dalla dottrina perché non risolve compiutamente la questione sui doveri minimi di correttezza che anche il giornalismo c.d. "diffuso" deve conoscere e rispettare³¹.

§.3 Blogging e diffamazione.

Il *First Amendment* ha un ruolo di primo piano anche nelle decisioni giurisprudenziali inerenti agli episodi diffamatori consumati da commentatori anonimi³² con l'ausilio di un blog. La Corte Suprema degli Stati Uniti è rigorosa nell'affermare che il diritto di esprimersi anonimamente, o nascondendosi dietro a un nickname, è protetto dal *First Amendment*³³. La questione riguarda il bilanciamento degli interessi di chi desidera manifestare la propria opinione,

²⁷ *Apple Computer v. Doe No. 1 et al* in *Santa Clara County Superior Court* (Case No. 1-04-CV-032178) del 13 dicembre 2004.

²⁸ Fondando le proprie argomentazioni sul precedente della *California Supreme Court, Mitchell v. Superior Court*, 37 Cal. 3d 268 (1984), la Corte di Santa Clara effettua un bilanciamento tra l'interesse della *Apple* di mantenere riservati i propri segreti industriali e l'interesse pubblico alla conoscenza dei medesimi, privilegiando l'interesse dell'operatore industriale, non pronunciandosi però esplicitamente sulla questione di fondo, ovvero se la figura del blogger sia assimilabile alla figura del giornalista.

²⁹ *O'Grady et al. v. Superior Court (Apple)* H028579

³⁰ "We can think of no workable test or principle that would distinguish "legitimate" from "illegitimate" news. Any attempt by courts to draw such a distinction would imperil a fundamental purpose of the First Amendment, which is to identify the best, most important, and most valuable ideas not by any sociological or economic formula, rule of law, or process of government, but through the rough and tumble competition of the memetic marketplace" (*O'Grady et al. v. Superior Court (Apple)*, cit. p. 36).

³¹ T. Praul, cit., p. 494.

³² Va sottolineato anche se nascosti da un *nickname* o dall'anonimato, in Internet non è possibile rimanere completamente ignoti, grazie all'identificazione dell'Internet Protocol che distingue ogni computer quando è connesso in Rete. La questione permane, tuttavia, in quanto l'identificazione del computer non comporta automaticamente e senza ogni dubbio l'individuazione l'autore delle opinioni diffamatorie espresse.

³³ *McIntyre v. Ohio Elections Comm'n*, 514 U.S. 334, 357 (1995). In caso contrario si registrerebbero casi di autocensura o di rinuncia all'espressione della propria opinione.

Elena Falletti

Publicato su Diritto dell'Internet 2006, n. 5, p. 493.

Tutti i diritti riservati.

anche corrosiva, anonimamente³⁴ con l'interesse alla reputazione della persona criticata, oltre all'evidente rischio nell'abuso del diritto all'anonimato³⁵. La Corte Suprema esclude senza ombra di dubbio la protezione costituzionale in caso di opinioni e commenti diffamatori³⁶.

La *Supreme Court of the State of Delaware*, con la decisione *Doe v. Cahill*³⁷, si occupò della lesione dell'onorabilità di un consigliere comunale di una piccola comunità, perpetrata con la pubblicazione di commenti diffamatori su di blog da un utente mascherato da un *nickname*. Il caso riguardava le opinioni corrosive nei confronti del ricorrente che un tale ("*Proud Citizen*") rilasciò nello spazio dedicato ai commenti del "*Smyrna/Clayton Issues Blog*". Il "*Cittadino Orgoglioso*" criticava il consigliere Cahill accusandolo di avere pessimo carattere, di essere paranoide e deteriorato mentalmente, nonché di possedere una leadership fallimentare³⁸. Nel corso del processo di primo grado venne accertato che l'Internet Server Provider era a conoscenza dell'Internet Protocol Number di "*Proud Citizen*". Per scoprire la sua identità, Patrick Cahill fece istanza di *discovery* alla *New Castle County*, la quale acconsentì accertando esclusivamente la buona fede del ricorrente³⁹. La *Supreme Court of the State of Delaware* capovolse la decisione di primo grado affermando che i presupposti dell'istanza presentata dal ricorrente non fossero sufficienti. In particolare, per questa istanza sarebbe stato necessario:

- 1) dimostrare di aver effettuato il tentativo di notificare all'anonimo commentatore che egli è passibile di un mandato di comparizione che lo riguarda, concedendogli una ragionevole opportunità di opporsi all'azione giudiziaria. Nel contesto di Internet, gli sforzi del ricorrente di notificare al convenuto l'azione giudiziaria devono comprendere la pubblicazione della notizia sotto il commento diffamatorio originale pubblicato sul blog;
- 2) la specificazione esplicita in cosa consista il contenuto diffamatorio del messaggio;

³⁴ J. O'Brien, *Putting A Face To A (Screen) Name: The First Amendment Implications Of Compelling Isp's To Reveal The Identities Of Anonymous Internet Speakers In Online Defamation Cases*, 70 *Fordham L. Rev.* 2745, (2006), p. 2746; A. Stiles, *Everyone's A Critic: Defamation And Anonymity On The Internet*, 2002 *Duke L. & Tech. Rev.* 4, (2002), p. 2.

³⁵ Specie in ambito politico e sociale "[t]he general proposition that freedom of expression upon public questions is secured by the First Amendment has long been settled by [the Court's] decisions. The constitutional safeguard was fashioned to assure unfettered interchange of ideas for the bringing about of political and social changes desired by the people (*N. Y. Times v. Sullivan*, cit.).

³⁶ "It has well been observed that such utterances are no essential part of any exposition of ideas, and are of such slight social value as a step to truth that any benefit that may be derive from them is clearly outweighed by the social interest in order and morality" (*Chaplinsky v. State of New Hampshire*, 315 U.S. 568, 572 (1942); *Roth v. United States*, 354 U.S. 476, 484 (1957).

³⁷ C.A. No. 04C-011-022.

³⁸ I commenti diffamatori sono stati pubblicati il 18 settembre 2004: "*Anyone who has spent any amount of time with Cahill would be keenly aware of such character flaws, not to mention an obvious mental deterioration*", e il 19 settembre 2004: "*Gahill [sic] is as paranoid as everyone in the town thinks he is. (...)*".

³⁹ J. L. Peterson., op. cit., p. 11.

- 3) la presenza in *prima facie* dei requisiti sommari richiesti dalla legge per ottenere un mandato di comparizione;
- 4) il bilanciamento del diritto all'anonimato e alla libertà di parola garantiti al resistente dal *First Amendment*, la solidità in *prima facie* dei requisiti richiesti nel caso in esame e la necessità della rivelazione dell'identità del resistente anonimo.

Ci si potrebbe domandare perché tanta accuratezza nella valutazione dei requisiti necessari all'emanazione di un mandato di comparizione da parte della corte. A questo proposito, la *Supreme Court for the State of Delaware* ha affermato che Internet è uno strumento mediatico di democratizzazione come mai se ne erano visti in precedenza. Il suo avvento ha radicalmente cambiato la natura del pubblico di battito allargandolo alle più diverse categorie di cittadini. Soltanto trenta anni fa, molti cittadini erano esclusi da una significativa partecipazione al dibattito politico pubblico da limiti sociali, di istruzione o finanziari. Esclusivamente una piccola parte di persone, costituita da eminenti personaggi, era in grado di influenzare il mercato delle idee⁴⁰. Si sente la necessità, dunque, di contemperare il diritto garantito a chiunque la possibilità di utilizzare Internet, la sua diffusione e la sua potenza, quale mezzo per svolgere un dibattito politico, anche anonimamente, con il diritto di chiunque all'integrità della propria reputazione. Senza la garanzia dell'anonimato, gli internauti tenderebbero ad autocensurarsi o ad evitare di postare la propria opinione⁴¹. Infine, sostiene la Corte, il timore che alcuni abusino delle opportunità offerte da Internet non deve andare a scapito del generale interesse al libero scambio delle opinioni e alla circolazione delle idee⁴². Il bilanciamento degli interessi in gioco è offerto dalla garanzia di un *fair trial*, un processo equo, il quale non sia esclusivamente un deterrente, anche in conseguenza dei risarcimenti in denaro per gli anonimi postatori e utilizzabile dai ricorrenti con esclusive e preventive finalità censorie⁴³. L'equo processo, radicato con i rigidi standard dei quali si è riferito, garantisce che vengano perseguiti esclusivamente i diffamatori e non coloro che postano opinioni impopolari o controcorrente⁴⁴.

La giurisprudenza americana si è confermata garantista nei confronti dei bloggers in occasione della decisione *Anthony Di Meo v. Tucker Max*⁴⁵, dove la *United States District Court for the Eastern District of Pennsylvania* ha asserito che seppure eserciti un controllo editoriale in buona fede, il blogger non può essere perseguito per diffamazione nel caso in cui un anonimo commentatore offenda un'altra persona nei commenti di un blog. La fattispecie si può descrivere come segue. Il ricorrente, Anthony Di Meo III, proprietario di una fattoria, la

⁴⁰ Cahill v. Doe, cit., p. 6. In dottrina, L. Barnett Lidsky, *Silencing John Doe: Defamation & Discourse in Cyberspace*, 49 Duke L.J. 855, (2000), p. 896.

⁴¹ Cahill v. Doe, cit. p. 7.

⁴² Cahill v. Doe, cit. p. 9.

⁴³ Cahill v. Doe, cit. p. 10; Barnett Lidsky, cit. p. 859.

⁴⁴ Cahill v. Doe, cit. p. 9.

⁴⁵ Anthony Di Meo v. Tucker Max, NO. 06-1544

Elena Falletti

Publicato su Diritto dell'Internet 2006, n. 5, p. 493.

Tutti i diritti riservati.

"*Blueberry Farm*", ivi organizzò il veglione di San Silvestro 2005. La festa, con 325 ospiti paganti cento dollari ciascuno, si concluse in rissa e successivamente fu oggetto di un post sul blog <http://www.tuckermx.com/> e di alcuni commenti anonimi considerati diffamatori⁴⁶ dal ricorrente. Justice Dalzell, redattore della sentenza, ha dichiarato che la Sect. 230 del *Communications Decency Act*⁴⁷ statuisce esplicitamente che né l'Internet Provider Service, né il gestore di un blog possono essere considerati editori ovvero autori del contenuto dei commenti e delle opinioni postate in Rete da altri navigatori, anche anonimi⁴⁸.

Justice Dalzell ha affermato che l'attuale versione⁴⁹ della Sect. 230 del *Communication Decency Act* ha due aspetti rilevanti: il primo relativo alla promozione del libero scambio di informazioni e idee in Internet, mentre il secondo relativo all'incoraggiamento degli Internet Providers alla autoregolamentazione contro la diffusione di materiale offensivo per mezzo dei loro servizi. Senza l'immunità garantita ai blogger da questa interpretazione della citata Sect. 230 vi sarebbero rilevanti conseguenze. Innanzitutto, di natura giuridico – costituzionale in relazione compressione della libertà di parola garantita dal *First Amendment*, in quanto verrebbe a soffrire la natura di scambio a ruota libera di parole e pensieri che caratterizza Internet. Ulteriormente, di ordine pratico perché sarebbe necessario utilizzare in tempo reale un servizio di guardia in ciascuna *chatroom*, *message board* e blog dove potrebbero venire pubblicate delle opinioni diffamatorie⁵⁰.

Lo sguardo al diritto statunitense sembrerebbe indicare la strada da percorrere in Rete in tema di diffamazione e libertà di pensiero; in altri termini sul bilanciamento tra la libertà di esprimere un'opinione anche caustica e la necessità di attribuire a ciascuno la precisa parte di responsabilità, ovvero la celebrazione di un *fair process* che rispetti le garanzie delle parti.

§4. Uno sguardo europeo.

In Europa il tema non è stato ancora affrontato compiutamente dai tribunali. Si segnala un caso francese di indubbio interesse sul rapporto tra attività politica,

⁴⁶ Tra i commenti anonimi presi in considerazione dai giudici della Pennsylvania si evidenzia il seguente: "*You threw an absolutely disastrous party on New Year's Eve precipitated by false advertising and possible fraud.*" Oppure questo: "*I can't believe no one has killed him yet.*" Vi sono ulteriori commenti anonimi che si riferivano direttamente al ricorrente, come questo: "*What a douche-bag! This guy sounds like the type of pompous, pretentious jackass that I take great pleasure in giving reality checks to. . . but often can't locate. . .*"

⁴⁷ Section 230. *Protection for private blocking and screening of offensive material.*

⁴⁸ J. L. Peterson, cit., p. 44.

⁴⁹ Sul *Communication Decency Act* è intervenuta la Corte Suprema con la decisione *Reno v. ACLU*, 521 U.S. 894 (1997).

⁵⁰ Il giudice americano conclude con un'affermazione di buonsenso che dovrebbe governare in ogni caso la Rete: "*Some of the dialogue on the Internet surely tests the limits of conventional discourse. Speech on the Internet can be unfiltered, unpolished, and unconventional, even emotionally charged, sexually explicit, and vulgar -- in a word, 'indecent' in many communities. But we should expect such speech to occur in a medium in which citizens from all walks of life have a voice,*"

Elena Falletti

Publicato su Diritto dell'Internet 2006, n. 5, p. 493.

Tutti i diritti riservati.

diffamazione e blogging. Il *Tribunal de Grande Instance de Paris*, con una decisione del 17 marzo 2006⁵¹, ha prosciolto C. G., giornalista, responsabile del sito Internet www.monputeaux.com, per aver linkato in data 26 aprile 2004 nella sezione "revue de presse" un suo articolo pubblicato sul giornale *Le Parisien*, molto critico dell'amministrazione comunale di Puteaux⁵². La legge 29 luglio 1881 sulla libertà di stampa, all'art. 29 definisce concretamente e con precisione in cosa consista la diffamazione, ovvero "qualsiasi allegazione o imputazione di un fatto che attenta all'onore o alla considerazione di una persona o di un ente alla quale il fatto è attribuito"⁵³. Detto elemento viene collegato dai giudici parigini con l'art. 23 della medesima legge⁵⁴, il quale allargherebbe⁵⁵ l'applicazione della presunta diffamazione anche agli strumenti di comunicazione realizzati successivamente alla pubblicazione della legge francese sulla libertà di stampa, come "tutti i mezzi di comunicazione audiovisiva", tra i quali rientra senza ombra di dubbio Internet. Va osservato che la "loi de confiance dans l'économie numérique", che estende anche ad Internet la punibilità delle fattispecie previste dalla legge del 1881, è entrata in vigore solo successivamente ai fatti di causa, cioè il 21 giugno 2004⁵⁶. Secondo i giudici francesi l'elemento di pubblicità necessaria per la della fattispecie di diffamazione è costituito dall'utilizzo del mezzo di comunicazione telematica accessibile al pubblico⁵⁷, come nei caso dei siti personali e dei blog. Tuttavia, secondo i giudici parigini, il fatto non costituisce reato in quanto il giornalista ha esercitato il suo diritto di cronaca e di critica con una rigorosa analisi effettuata in termini prudenti senza indicare conclusioni definitive. È chiara quindi la buona fede del giornalista e questa è riconosciuta dai magistrati che lo

⁵¹ N. d'Affaire 0420209310, consultato sul sito Internet www.juriscom.net.

⁵² Puteaux è un piccolo comune francese, situato nella *banlieue* ovest di Parigi. Presupposto della vicenda è il licenziamento di un'impiegata del comune che aveva denunciato ai superiori alcune anomalie in merito a delle irregolarità amministrative sulla concessione di una licenza commerciale per l'apertura di un esercizio commerciale.

⁵³ Nella versione originale: «*Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation*»

⁵⁴ Il cui testo è modificato dalla Legge 72-546 del 1 luglio 1972 pubblicata sul *Journal Officiel* del 2 luglio 1972; e dalla legge 85-1317 del 13 dicembre 1985 art. 18-i pubblicata sul *Journal Officiel* del 24 dicembre 1985.

⁵⁵ *Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet .*

⁵⁶ Oltre alle statuizioni della legge sulla stampa del 1881, la «Loi de confiance dans l'économie numérique» all'art. 6-VI prevede il diritto di rettifica dei messaggi diffamatori: «*Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d'un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu'elle peut adresser au service*». La richiesta di rettifica va inviata al direttore della pubblicazione entro tre mesi dalla pubblicazione del messaggio diffamatorio, ingiurioso e illecito.

⁵⁷ *Tribunal de Grande Instance de Paris*, 17 marzo 2006, p. 5.

Elena Falletti

Publicato su Diritto dell'Internet 2006, n. 5, p. 493.

Tutti i diritti riservati.

prosciogliono dalle accuse. In tema di esercizio del diritto alla critica si ripropone il problema del rischio di censura o di limitazione al diritto di critica via Internet. La *ratio* della decisione francese non si discosta da quella statunitense in precedenza analizzata, ovvero che la libertà di pensiero è un valore irrinunciabile per l'evoluzione di una società democratica. I giudici francesi hanno fondato la loro decisione non esclusivamente sulla lettera della legge (che apparentemente non avrebbe garantito al blogger il medesimo risultato), ma sulla verifica della presenza della buona fede di costui nella pubblicazione on line dei suoi scritti⁵⁸.

Per quanto riguarda l'analogo tema delle opinioni espresse nei forum di discussione, va segnalata la decisione del *Landesgericht Hamburg*⁵⁹, nella quale i giudici tedeschi hanno affermato che è dovere del gestore del forum, nel caso ospitato sul sito web dell'editore *Heise*, controllare (con strumenti informatici o manualmente) che i commenti pubblicati dai forumisti non siano offensivi della dignità e onorabilità di persone o enti. In caso contrario, la pubblicazione non "filtrata" di commenti offensivi obbliga il gestore del forum al risarcimento del danno alla parte offesa.

§5. Conclusioni

Traendo le fila del discorso sin qui prospettato si possono esporre alcune osservazioni conclusive senza pretesa di esaustività. Innanzitutto la semplificazione delle modalità di introduzione in Rete di contenuti rappresenta un arricchimento del dibattito politico, scientifico, artistico o comunque inerente agli svariati interessi della curiosità umana e conferisce una voce più forte all'opinione pubblica. In altri termini, garantisce un'apertura maggiormente democratica al mercato delle idee. I blogs costituiscono lo strumento più agile per la diffusione dei contributi degli internauti, tuttavia la mancanza di un controllo editoriale limita l'autorevolezza di questo potente sistema di comunicazione. La difficoltà che il diritto incontra nella regolamentazione di questa materia rischia di vanificarne il valore aggiunto, impigliandolo nei lacci degli abusi di pochi rispetto ai vantaggi per l'intera *webcommunity*. Ciò per quanto concerne un punto di vista generale. Nello specifico, la comparazione evidenzia una forte tutela del blogger sia con l'estensione del *journalist's privilege*, sia per la non responsabilità dei commenti diffamatori anonimi. La *ratio* di questo orientamento è preservare la vivacità del libero scambio di opinioni in Rete, con il compito affidato alle istituzioni di garantire un *fair process* a favore delle parti che si reputino diffamate.

⁵⁸ *Tribunal de Grande Instance de Paris*, cit., p. 7.

⁵⁹ Decisione del 20 settembre .2005 - Az.: 324 O 721/05, inedita.